SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 ottobre 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 27 luglio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Carpovirusine Plus, a base di Cydia Pomonella Granulovirus (CpGV), sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A07540). . . . . *Pag.* 1

DECRETO 9 settembre 2016.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Ecodian Star e Adivenir Duo, a base di (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E,E) - 8,10 - dodécadièn - 1 - ol, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A07539) . . . . *Pag.* 4

DECRETO 9 settembre 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Ecodian Combi, a base di (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decen-1-yl acetate e (E)-5-decen-1-ol, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei pricipi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A07541) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 29 settembre 2016.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, in Pavia, nella disciplina «medicina del lavoro e della riabilitazione». (16A07542) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 29 settembre 2016.

Trasferimento della qualifica di IRCCS, nella disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione», dalla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione alla «Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a.». (16A07543). *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 agosto 2016.

Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca (16A07572) . . . . *Pag.* 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETO 13 ottobre 2016.

Rettifica del decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004 relativo all'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (16A07630) . . . . *Pag.* 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Modifiche allo statuto della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. (16A07573) *Pag.* 19

Ministero dell'interno

Classificazione di un manufatto esplosivo (16A07629) . . . . *Pag.* 19

Ministero della difesa

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito (16A07574). *Pag.* 19

Concessione della medaglia d'argento al merito di Marina (16A07575) . . . . *Pag.* 19

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabo 100 mg/g» sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini. (16A07546) . . . . *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin A» (16A07560) . . . . *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Adaxio shampoo, Amodip, Efex, Modulis, Perlium Amoxival, Therios 300mg/750mg e Zodon». (16A07561) . . . . *Pag.* 20

Ministero dello sviluppo economico

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra rilasciata alla «Normatempo Italia S.r.l.», in Torino. (16A07547) . . . . *Pag.* 20

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «Inspecta S.r.l.», in Torino. (16A07548). . . . . *Pag.* 21

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «C&P Certificazioni S.r.l.», in Milano. (16A07549) . . . . *Pag.* 21

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «Checks S.p.a.», in Villafranca di Verona. (16A07550). . . . *Pag.* 21

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «V.S.G. snc», in Laterza. (16A07551). . . . . *Pag.* 21

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016). *(16A07695)* . . . . *Pag.* . .21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Carpovirusine Plus, a base di Cydia Pomonella Granulovirus (CpGV), sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra i quali la sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011 modificato dal regolamento (UE) 880/2014;

Visto il decreto del 5 giugno 2001 di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Carpovirusine Plus»;

Vista la richiesta presentata dall'impresa Natural Plant Protection S.A.S, con sede legale in Noguères (Francia) BP 80, route d'Artix, 64150, volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione sulla base del dossier presentato dall'impresa medesima, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo, svolto dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle stesse condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cydia Pomonella Granulovirus, il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Carpovirusine Plus»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cydia Pomonella Granulovirus, il prodotto fitosanitario CARPOVIRUSINE PLUS registrato con decreto del 5 giugno 2001 al n. 10952, a nome dell'impresa Natural Plant Protection S.A.S, con sede legale in Noguères (Francia) BP 80, route d'Artix, 64150, autorizzato con le condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

CARPOVIRUSINE PLUS®

Sospensione acquosa del virus della granulosi di *Cydia pomonella* (verme del melo)
Insetticida biologico altamente selettivo per la lotta a carpocapsa e tignola orientale di pomacee, pesco, albicocco e noce

CARPOVIRUSINE PLUS
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Baculovirus* 1 x 10^{13} GV/L
Coformulanti q.b. ag 100

(*) *Contiene CpGV, può potenzialmente produrre reazioni sensibilizzanti*

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P261 Evitare di respirare i vapori di nebulizzazione – P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro – P280 Indossare guanti protettivi - P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico – P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Titolare della registrazione
Natural Plant Protection S.A.
Route d'Artix – B.P. 80 – 64150 Noguères (France) - Tel. +33-(559)–609292 / Fax. +33–(559)-609219

Officina di produzione: Natural Plant Protection S.A. – 35, Avenue Léon Blum – 64000 Pau (F)

Distribuito da: Arysta LifeScience Italia srl, Via Nino Bixio, 6 – 44042 CENTO (FE) – tel. 051 6836207
SCAM S.p.A. Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena
Demetra Italia s.r.l. - Via San Vitale, 5 - Imola (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10952 del 05/06/2001

Contenuto netto: lt 1 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non utilizzare in forma concentrata. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcature CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: nell'animale da esperimento è sensibilizzante per la pelle e può provocare irritazione agli occhi. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CARPOVIRUSINE PLUS è un insetticida biologico liquido altamente selettivo a base di un virus specifico. Il prodotto agisce sulle larve di *Cydia pomonella* (carpocapsa) e di *Cydia molesta* (tignola orientale) che infestano pomacee, pesco, albicocco e noce. **CARPOVIRUSINE PLUS** svolge la sua attività esclusivamente per ingestione.
CARPOVIRUSINE PLUS è particolarmente indicato per la difesa integrata, non avendo nessuna attività aggressiva nei confronti di insetti utili.

MODALITÀ, CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Pomacee, Pesco, Albicocco, Noce: la dose d'impiego è di 100 ml per 100 litri d'acqua, corrispondente a 1 litri/Ha (10^{13} GV/Ha). Il primo trattamento deve coincidere con la fuoriuscita delle prime larve. Osservare le comunicazioni degli Organi ufficiali sulle sommatorie termiche rilevate nelle varie località.
Effettuare i trattamenti successivi a turni fissi di 10-12 giorni, secondo l'andamento climatico stagionale. In periodi di giornate soleggiate e con temperature estive è indicato un intervallo di 10 giorni tra una applicazione e la successiva. Non impiegare in previsione di precipitazioni imminenti. In caso di piogge superiori ai 45 mm, ripetere il trattamento. Impiegare con motopompe a volume normale.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua e poi portare a volume mescolando bene. Preparare la poltiglia immediatamente prima del suo impiego.

COMPATIBILITÀ: CARPOVIRUSINE PLUS è compatibile con la maggior parte dei fungicidi, aficidi ed acaricidi di sintesi. Non miscelare con zolfo o prodotti alcalini quali cloruro di calcio non tamponato. Non miscelare con larvicidi sintetici efficaci contro *Cydia pomonella* o *Cydia molesta*. Contattare il produttore prima di ogni miscela estemporanea. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO: CARPOVIRUSINE PLUS deve essere conservato in congelatore (-18°C) nel lungo periodo (minimo 2 anni dalla data di produzione). Scongelare almeno 1 giorno prima del trattamento a temperatura ambiente. **CARPOVIRUSINE PLUS** può essere congelato diverse volte. Fuori dal congelatore CARPOVIRUSINE PLUS può essere conservato in frigorifero o in ambiente refrigerato (+ 4°C) per un periodo massimo di 8 mesi o a temperatura ambiente (25°C max) per 1 mese.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

27 LUG. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ______________

16A07540

DECRETO 9 settembre 2016.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Ecodian Star e Adivenir Duo, a base di (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E,E) - 8,10 - dodécadièn - 1 - ol, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione direttiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra i quali le sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E,E) - 8,10 - dodécadièn - 1 - ol;

Visto in particolare, che l'approvazione delle sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E,E) - 8,10 - dodécadièn - 1 - ol decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visti i decreti del 28 novembre 2006 e del 10 marzo 2014 di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego rispettivamente del prodotto fitosanitario «Ecodian Star» e del prodotto fitosanitario «Adivenir Duo»;

Vista la richiesta presentata dall'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21 - 20153, volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari in questione sulla base del dossier presentato dall'impresa medesima, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo, svolto dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle stesse condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E,E) - 8,10 - dodécadièn - 1 - ol, i prodotti fitosanitari in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo ai prodotti fitosanitari «Ecodian Star» e «Adivenir Duo»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E,E) - 8,10 - dodécadièn - 1 - ol, il prodotto fitosanitario ECODIAN STAR registrato con decreto del 28 novembre 2006 al n. 12839 e il prodotto fitosanitario ADIVENIR DUO registrato con decreto del 10 marzo 2014 al n. 15998, a nome dell'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21 - 20153, autorizzati con le condizioni e sulle colture indicate nelle etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 9 settembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ECODIAN® STAR

DIFFUSORI DI FEROMONE PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE DI *Cydia pomonella e Cydia molesta*

COMPOSIZIONE

E8E10-dodecadienolo (codlemone)	0.96%
Z8 – dodecenil acetato	0.74%
E8 – dodecenil acetato	0.048%
Z8 – dodecenolo	0.012%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 201253 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)
Registrazione Ministero della Salute n° 12839 del 28.11.2006
Stabilimento di produzione e confezionamento: Plasticpoint - Romentino (NO).
Distributore SUMITOMO CHEMICAL S.r.l. Via Caldera, 21 – 20153 MILANO Tel. 02452801
La confezione contiene 1000 diffusori.
Peso medio diffusore: 1.3 g Peso confezione da 1000: 1500 g

Indicazioni di pericolo: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P420 Conservare lontano da altri materiali. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione
Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura. Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica.
I diffusori ECODIAN® sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi* (marchio registrato Novamont S.p.A. – Novara),

Modalità applicative
ECODIAN STAR è applicabile quando il frutteto risponde a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.

MELO, PERO

Ampiezza del frutteto
La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere preferibilmente superiore a 1 ettaro e con geometria regolare. La superficie minima non deve essere inferiore a 0,8 ettari e deve avere geometria regolare.

Epoca di applicazione
ECODIAN STAR va applicato prima dell'inizio del volo della prima generazione di Carpocapsa (generazione svernante). L'applicazione dei diffusori a partire dalla seconda generazione di Carpocapsa (inizio secondo volo) si può effettuare solo nel caso in cui non si siano rilevati danni sui frutti (ovodeposizioni e/o penetrazioni larvali) derivanti dalla prima generazione, controllata chimicamente. L'installazione degli erogatori deve precedere l'inizio dei voli, seguendo le indicazioni dei modelli previsionali fornite dai Servizi Fitosanitari e/o coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni per Carpocapsa.

Posizionamento dei diffusori
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi, piante in allevamento.
Con piante alte m 2,5-3 appenderli nel terzo superiore, possibilmente in zone ombreggiate; con piante più alte (> m 3) disporli alternati in posizione media/alta. Lungo i bordi dei frutteti adiacenti, non sottoposti a disorientamento, è opportuno disporre diffusori sui primi due - tre filari; tale consiglio è vincolante se l'appezzamento ha dimensioni inferiori a 1 ettaro. Nel caso esista una direzione dominante del vento è consigliabile allargare ulteriormente il bordo del frutteto investito per primo dal vento.

Numero di diffusori per ettaro
Il numero minimo di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2000 per ettaro, con esclusione di quelli necessari per proteggere i bordi, per frutteti di almeno 1 ettaro, con dimensione regolare, con piante di media altezza (m 2,5-3) e vigore, e in presenza di densità di popolazioni di Carpocapsa e di Cidia non elevate. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e vigorose. Danni alla raccolta nell'anno precedente e dislocazioni particolari del frutteto (vicinanza con magazzini della frutta e depositi di casse, alberi di noce, boschi, siepi e vegetazione spontanea, fossati, fonti luminose, venti dominanti, fabbricati) devono essere attentamente considerati sia nel decidere se adottare questo metodo di difesa sia nel determinare numero e collocazione dei diffusori. Nei frutteti dove è particolarmente elevata la densità di popolazione e in presenza di piante molto alte e vigorose è necessario abbinare una difesa chimica con funzione abbattente.

Ver. 001 (Univoco: -1440709822.39024,463)

Durata dei diffusori
L'attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità ed esposizione diretta ai raggi solari. In condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 60 giorni. La perdita di efficacia viene segnalata dalle prime catture nelle trappole, non riconducibili ad altri fattori, poste nell'appezzamento sottoposto a disorientamento.

Verifiche di efficacia del metodo:

a) Controllo delle trappole
Nei frutteti con ECODIAN STAR è necessario installare, prima dell'inizio del primo volo di Carpocapsa e di Cidia, almeno tre trappole a feromoni per Carpocapsa e per Cydia molesta per il primo ettaro e una per ogni ettaro successivo, controllandole con frequenza almeno settimanale e mantenendo efficienti i fondi collati e gli erogatori, che vanno sostituiti ogni 4-5 settimane. L'assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento. Viceversa catture, anche sporadiche, devono essere prese in seria considerazione e ne devono essere individuate le possibili cause (esaurimento attività dei diffusori, elevata pressione del fitofago, forti venti, ecc.) per decidere gli interventi da effettuare.
È consigliabile monitorare i voli di Carpocapsa e di Cidia anche negli appezzamenti vicini a quello con ECODIAN STAR ma difesi in modo tradizionale, per poter valutare la densità di popolazione dei fitofagi e stabilire i periodi più opportuni per i controlli.

b) Controllo degli attacchi
L'assenza di catture nelle trappole è un segnale essenziale di efficacia del metodo, ma non sufficiente in quanto potrebbero verificarsi immigrazioni di femmine già fecondate dai frutteti vicini.
È quindi necessario controllare periodicamente, in particolare nei periodi di presenza dello stadio larvale, i frutti in diverse zone del frutteto (specialmente lungo il perimetro) e in diverse posizioni sulla pianta (specialmente nelle parti alte).
La diffusione e l'entità degli attacchi dovrà far valutare la necessità di interventi insetticidi specifici.

AVVERTENZA
Il buon esito della difesa è subordinato ai frequenti controlli sia delle trappole che dei frutti.
L'efficacia di ECODIAN STAR può essere condizionata dai seguenti fattori:
– impropria conservazione dei diffusori;
– non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
–ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
–forma, estensione e ubicazione del frutteto;
–intensità di infestazione dell'anno precedente;
–mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.
ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopracitati.
La collocazione dei diffusori deve essere eseguita preferibilmente munendosi di guanti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero.
In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.

® Marchio registrato

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Etichetta autorizzata con D.D. del –9 SETT 2016

ADIVENIR ® DUO

DIFFUSORI DI FEROMONE PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE
DI *Cydia pomonella e Cydia molesta*

COMPOSIZIONE

E8E10-dodecadienolo (codlemone)	0.96%
Z8 – dodecenil acetato	0.74%
E8 – dodecenil acetato	0.048%
Z8 – dodecenolo	0.012%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)
Registrazione Ministero della Salute n° 15998 del 10.03.2014
Stabilimento di produzione e confezionamento: Plasticpoint - Romentino (NO).
Distributore Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911
La confezione contiene 1000 diffusori.
Peso medio diffusore: 1.3 g Peso confezione da 1000: 1500 g

Indicazioni di pericolo: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P420 Conservare lontano da altri materiali. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione
Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura. Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica.
I diffusori ADIVENIR® sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi* (marchio registrato Novamont S.p.A. – Novara),

Modalità applicative
ADIVENIR DUO è applicabile quando il frutteto risponde a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.
MELO, PERO
Ampiezza del frutteto
La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere preferibilmente superiore a 1 ettaro e con geometria regolare. La superficie minima non deve essere inferiore a 0,8 ettari e deve avere geometria regolare.
Epoca di applicazione
ADIVENIR DUO va applicato prima dell'inizio del volo della prima generazione di Carpocapsa (generazione svernante). L'applicazione dei diffusori a partire dalla seconda generazione di Carpocapsa (inizio secondo volo) si può effettuare solo nel caso in cui non si siano rilevati danni sui frutti (ovodeposizioni e/o penetrazioni larvali) derivanti dalla prima generazione, controllata chimicamente. L'installazione degli erogatori deve precedere l'inizio dei voli, seguendo le indicazioni dei modelli previsionali fornite dai Servizi Fitosanitari e/o coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni per Carpocapsa.
Posizionamento dei diffusori
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi, piante in allevamento.
Con piante alte m 2,5-3 appenderli nel terzo superiore, possibilmente in zone ombreggiate; con piante più alte (> m 3) disporli alternati in posizione media/alta. Lungo i bordi dei frutteti adiacenti, non sottoposti a disorientamento, è opportuno disporre diffusori sui primi due - tre filari; tale consiglio è vincolante se l'appezzamento ha dimensioni inferiori a 1 ettaro. Nel caso esista una direzione dominante del vento è consigliabile allargare ulteriormente il bordo del frutteto investito per primo dal vento.
Numero di diffusori per ettaro
Il numero minimo di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2000 per ettaro, con esclusione di quelli necessari per proteggere i bordi, per frutteti di almeno 1 ettaro, con dimensione regolare, con piante di media altezza (m 2,5-3) e vigore, e in presenza di densità di popolazioni di Carpocapsa e di Cidia non elevate. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e vigorose. Danni alla raccolta nell'anno precedente e dislocazioni particolari del frutteto (vicinanza con magazzini della frutta e depositi di casse, alberi di noce, boschi, siepi e vegetazione spontanea, fossati, fonti luminose, venti dominanti, fabbricati) devono essere attentamente considerati sia nel decidere se adottare questo metodo di difesa sia nel determinare numero e collocazione dei diffusori. Nei frutteti dove è particolarmente elevata la densità di popolazione e in presenza di piante molto alte e vigorose è necessario abbinare una difesa chimica con funzione abbattente.
Durata dei diffusori
L'attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità ed esposizione diretta ai raggi solari. In condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 60 giorni. La perdita di efficacia viene segnalata dalle prime catture nelle trappole, non riconducibili ad altri fattori, poste nell'appezzamento sottoposto a disorientamento.
Verifiche di efficacia del metodo:
a) Controllo delle trappole
Nei frutteti con Adivenir duo è necessario installare, prima dell'inizio del primo volo di Carpocapsa e di Cidia, almeno tre trappole a feromoni per Carpocapsa e per Cydia molesta per il primo ettaro e una per ogni ettaro successivo, controllandole con frequenza almeno settimanale e mantenendo efficienti i fondi collati e gli erogatori, che vanno sostituiti ogni 4-5 settimane. L'assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento. Viceversa catture, anche sporadiche, devono essere prese in seria considerazione e ne devono essere individuate le possibili cause (esaurimento attività dei diffusori, elevata pressione del fitofago, forti venti, ecc.) per decidere gli interventi da effettuare.
È consigliabile monitorare i voli di Carpocapsa e di Cidia anche negli appezzamenti vicini a quello con Adivenir duo ma difesi in modo tradizionale, per poter valutare la densità di popolazione dei fitofagi e stabilire i periodi più opportuni per i controlli.
b) Controllo degli attacchi
L'assenza di catture nelle trappole è un segnale essenziale di efficacia del metodo, ma non sufficiente in quanto potrebbero verificarsi immigrazioni di femmine già fecondate dai frutteti vicini.
È quindi necessario controllare periodicamente, in particolare nei periodi di presenza dello stadio larvale, i frutti in diverse zone del frutteto (specialmente lungo il perimetro) e in diverse posizioni sulla pianta (specialmente nelle parti alte).
La diffusione e l'entità degli attacchi dovrà far valutare la necessità di interventi insetticidi specifici.
AVVERTENZA
Il buon esito della difesa è subordinato ai frequenti controlli sia delle trappole che dei frutti.
L'efficacia di ADIVENIR duo può essere condizionata dai seguenti fattori:
– impropria conservazione dei diffusori;
– non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
–ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
–forma, estensione e ubicazione del frutteto;
–intensità di infestazione dell'anno precedente;
–mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.
ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopracitati.
La collocazione dei diffusori deve essere eseguita preferibilmente munendosi di guanti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero.
In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.

® Marchio registrato

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Etichetta autorizzata con D.D. del -9 SET. 2016

16A07539

DECRETO 9 settembre 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Ecodian Combi, a base di (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decen-1-yl acetate e (E)-5-decen-1-ol, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei pricipi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra i quali le sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decen-1-yl acetate e (E)-5-decen-1-ol;

Visto in particolare, che l'approvazione delle sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decen-1-yl acetate e (E)-5-decen-1-ol decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visto il decreto del 12 marzo 2009 di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Ecodian Combi»;

Vista la richiesta presentata dall'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21 - 20153, volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione sulla base del dossier presentato dall'impresa medesima, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo, svolto dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle stesse condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decen-1-yl acetate e (E)-5-decen-1-ol, il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Ecodian Combi»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, (E)-8-dodecen-1-yl acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decen-1-yl acetate e (E)-5-decen-1-ol, il prodotto fitosanitario ECODIAN COMBI, registrato con decreto del 12 marzo 2009 al n. 13085, a nome dell'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21 - 20153, autorizzato con le condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissata in applicazione dei principi uniformi.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 9 settembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ECODIAN® COMBI

DIFFUSORI DI FEROMONE PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE
DI *Cydia (Grapholita) molesta e Anarsia lineatella*

COMPOSIZIONE

Feromone Cydia molesta	Z8-dodecenil acetato	0,72%
	E8-dodecenil acetato	0,05%
	Z8-dodecenolo	0,01%
Feromone Anarsia lineatella	5-Decenil acetato	0,65%
	5-Decenolo	0,12%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISAGRO S.p.A. -Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (emergenze)
Registrazione Ministero della Salute n° 13085 del 12/03/2009
Stabilimento di produzione e confezionamento: Plasticpoint - Romentino (NO).
Distributore: SUMITOMO CHEMICAL S.r.l. Via Caldera, 21 – 20153 MILANO Tel. 02452801
La confezione contiene 1000 diffusori.
Peso medio diffusore: 1.35 g   Peso confezione da 1000: 1500 g

Indicazioni di pericolo: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P420 Conservare lontano da altri materiali. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura. Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica.
I diffusori ECODIAN Combi sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi® (marchio registrato Novamont SpA - Novara), non presentano quindi problemi di accumulo nel frutteto.
I diffusori ECODIAN Combi contengono Z8 – dodecenil acetato, E8 – dodecenil acetato, Z8 – dodecenolo, E5 – decenil acetato, E5 – decenolo, oltre a coformulanti regolatori del rilascio e stabilizzanti.
MODALITÀ APPLICATIVE
ECODIAN è applicabile quando il frutteto risponde a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.
PESCO
Su pesco il metodo del disorientamento è consigliato sulle varietà precoci e medie, la cui raccolta avviene di norma entro la prima decade di agosto.
Ampiezza del frutteto
La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere preferibilmente superiore a 1 ettaro e con geometria regolare.
La superficie minima non deve essere inferiore a 0,8 ettari e deve avere geometria regolare.
Epoca di applicazione
ECODIAN Combi va sempre applicato prima dell'inizio dei voli. L'installazione degli erogatori deve coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni e/o seguire le indicazioni dei modelli previsionali fornite dai Servizi Fitosanitari Regionali.
Considerando che il primo volo di Cidia è anticipato rispetto a quello di Anarsia, si consiglia di applicare ECODIAN Combi all'inizio del volo della prima generazione di Anarsia, assicurandosi di aver controllato la prima generazione di Cidia.
Posizionamento dei diffusori
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi, piante in allevamento.
Con piante alte m 2,5-3 appenderli nel terzo superiore, possibilmente in zone ombreggiate; con piante più alte (> m 3) disporli alternati in posizione media/alta. Lungo i bordi dei frutteti adiacenti, non sottoposti a disorientamento, è opportuno disporre diffusori sui primi due - tre filari; tale consiglio è vincolante se l'appezzamento ha dimensioni inferiori a 1 ettaro. Nel caso esista una direzione dominante del vento è consigliabile allargare ulteriormente il bordo del frutteto investito per primo dal vento.
Numero di diffusori per ettaro
Il numero minimo di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2000 per ettaro, con esclusione di quelli necessari per proteggere i bordi, per frutteti di almeno 1 ettaro, con dimensione regolare, con piante di media altezza (m. 2-2,5) e vigore, e in presenza di densità di popolazioni di Cidia e Anarsia non elevate. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e vigorose. Danni alla raccolta nell'anno precedente e dislocazioni particolari del frutteto (vicinanza con magazzini della frutta e depositi di casse, boschi, siepi e vegetazione spontanea, fossati, fonti luminose, venti dominanti, fabbricati) devono essere attentamente considerati sia nel decidere se adottare questo metodo di difesa sia nel determinare numero e collocazione dei diffusori. Nei frutteti dove è particolarmente elevata la densità di popolazione e in presenza di piante molto alte e vigorose, è necessario abbinare una difesa chimica con funzione abbattente.
Durata dei diffusori
L'attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità ed esposizione diretta ai raggi solari. In condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 35-50 giorni. La perdita di efficacia viene segnalata dalle prime catture nelle trappole, non riconducibili ad altri fattori, poste nell'appezzamento sottoposto a disorientamento.
Verifiche di efficacia del metodo:
a) Controllo delle trappole
Nei frutteti con ECODIAN Combi è necessario installare prima dell'inizio del primo volo di Cydia molesta e di Anarsia almeno tre trappole a feromoni per specie per il primo ettaro e una per ogni ettaro successivo, controllandole con frequenza almeno settimanale e mantenendo efficienti i fondi collati e gli erogatori, che vanno sostituiti ogni 4-5 settimane. L'assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento. Viceversa catture, anche sporadiche, devono essere prese in seria considerazione e ne devono essere individuate le possibili cause (esaurimento attività dei diffusori, elevata pressione del fitofago, forti venti, ecc.) per decidere gli interventi da effettuare.
È consigliabile monitorare i voli di Cidia e di Anarsia anche negli appezzamenti vicini a quello con ECODIAN Combi ma difesi in modo tradizionale, per poter valutare la densità di popolazione dei fitofagi e stabilire i periodi più opportuni per i controlli.
b) Controllo degli attacchi
L'assenza di catture nelle trappole è un segnale essenziale di efficacia del metodo, ma non sufficiente in quanto potrebbero verificarsi immigrazioni di femmine già fecondate dai frutteti vicini.
È quindi necessario controllare periodicamente, in particolare nei periodi di presenza dello stadio larvale i germogli in diverse zone del pescheto e i frutti in diverse posizioni sulla pianta.
La diffusione e l'entità degli attacchi dovrà far valutare la necessità di interventi insetticidi specifici.
AVVERTENZA
Il buon esito della difesa è subordinato al frequenti controlli sia delle trappole che dei germogli e dei frutti.
L'efficacia di ECODIAN Combi può essere condizionata dai seguenti fattori:
– impropria conservazione dei diffusori;
– non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
– ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
– forma, estensione e ubicazione del frutteto;
– intensità di infestazione dell'anno precedente;
– mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.
ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopracitati.
La collocazione dei diffusori deve essere eseguita preferibilmente munendosi di guanti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero.
In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.
La confezione contiene 1000 diffusori.
Non disperdere l'imballaggio nell'ambiente dopo l'uso.

® Marchio registrato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
Etichetta autorizzata con D.D. del 9 SET. 2016

16A07541

DECRETO 29 settembre 2016.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, in Pavia, nella disciplina «medicina del lavoro e della riabilitazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il presidente della regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione», dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione», con sedi presso gli Istituti scientifici di Pavia via S. Maugeri n. 10 - sede legale - con annessa sede distaccata di via Boezio n. 28, di Milano via Clefi n. 9, con annessa sede distaccata di via Camaldoli, di Montescano (Pavia) con annessa sede distaccata di Lissone (Monza-Brianza), di Tradate (Varese), di Castel Goffredo (Mantova); di Lumezzane (Brescia), di Telese Terme - Campoli M.T. (Benevento); di Genova Nervi, di Veruno (Novara) e di Cassano delle Murge (Bari) e di Igiene ambientale di Bari;

Vista la nota dell'11 giugno 2015 con la quale la «Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione» ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione», con sedi presso gli Istituti scientifici di Pavia via S. Maugeri n. 10 - sede legale - e via Boezio n. 28, di Milano via Clefi n. 9 e via Camaldoli, di Montescano (Pavia), di Lissone (Monza-Brianza), di Tradate (Varese), di Castel Goffredo (Mantova), di Lumezzane (Brescia), di Telese Terme (Benevento), di Genova Nervi, di Veruno (Novara) e di Cassano delle Murge (Bari);

Vista la relazione riguardante le site - visit effettuate presso il citato istituto in data 21 ottobre e 17 novembre 2015, 21, 22, 26 gennaio, 4, 23 febbraio, 8 marzo 2016 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto in data 31 agosto 2015 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Considerato, in particolare, che la suddetta commissione relativamente alle sedi di Milano, via Clefi, e di Genova Nervi, via Missolungi ha ritenuto che non sussistano i requisiti per la conferma del carattere scientifico atteso che la sede di via Clefi svolge un'attività assistenziale che seppur di rilevanza per il territorio di riferimento non è attinente con la disciplina di riferimento e la sede di Genova svolge un'attività scientifica modesta che non contribuisce né per quantità né per qualità all'attività di ricerca svolta dal Maugeri;

Ritenuto di condividere il parere espresso dalla suddetta commissione;

Vista la nota prot. n. 2631 del 4 luglio 2016 con la quale la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute ha comunicato alla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che avrebbe proceduto coerentemente con gli esiti dell'istruttoria alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, ad eccezione delle sedi di Milano, via Clefi, e di Genova Nervi, via Missolungi;

Vista la nota dell'11 luglio 2016, con la quale la Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, ha fornito le proprie controdeduzioni richiedendo, nel contempo, la conferma del carattere scientifico sia della sede di Milano di via Clefi, quale sede distaccata di via Camaldoli (Milano) che della sede di Genova Nervi, accettando, per quest'ultima, l'assegnazione di un eventuale termine per la necessaria implementazione dell'attività di ricerca;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni della Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, volte a ricomprendere la sede di via Clefi e la sede di Genova Nervi nella presente conferma del carattere scientifico, atteso che, come risulta dal verbale, per quanto riguarda la sede di via Clefi già in corso di site visit l'istituto concordava con la suddetta commissione di valutazione sulla opportunità di non includere nel programma della site visit tale sede in quanto l'attività in essa svolta inequivocabilmente non rientra nella disciplina di riconoscimento; per quanto riguarda la sede di Genova Nervi l'esigua produzione scientifica afferente a tale sede, svolta da un ridottissimo numero dei ricercatori, seppur attinente alla disciplina di riconoscimento, non consente la conferma del carattere scientifico;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, relativamente alle sedi di Pavia, via S. Maugeri n. 10 - sede legale - e via Boezio n. 28, di Milano, via Camaldoli, di Montescano (Pavia), di Lissone (Monza-Brianza), di Tradate (Varese), di Castel Goffredo (Mantova), di Lumezzane (Brescia), di Telese Terme (Benevento), di Veruno (Novara) e di Cassano delle Murge (Bari);

Vista la nota prot. n. A1.2016.0095620 del 21 settembre 2016 con la quale il presidente della regione Lombardia ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, nella disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione» per le sedi di Pavia, via S. Maugeri n. 10 - sede legale - e via Boezio n. 28, di Milano via Camaldoli, di Montescano (Pavia) via per Montescano, di Lissone (Monza-Brianza) via Monsignor Bernasconi n. 16, di Tradate (Varese) via Roncaccio n. 16, di Castel Goffredo (Mantova) via Ospedale n. 36, di Lumezzane (Brescia) via Mazzini n. 129, di Telese Terme (Benevento) via Bagni Vecchi n. 1, di Veruno (Novara) via per Revislate n. 13 e di Cassano delle Murge (Bari) via per Mercadante km 2.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 29 settembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A07542

DECRETO 29 settembre 2016.

Trasferimento della qualifica di IRCCS, nella disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione», dalla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione alla «Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a.».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto 12 giugno 2015, del Tribunale di Pavia, sezione fallimentare, di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dalla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione che, attraverso un dettagliato piano economico e finanziario degli anni dal 2015 al 2019, conferma la piena operatività e lo sviluppo dell'azienda e lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione, nonché il pagamento del debito pregresso, prevedendo la continuità aziendale tramite il conferimento dell'azienda sanitaria della Fondazione ad una newco;

Visto lo statuto speciale della newco costituita in data 21 aprile 2016 quale società benifit con la denominazione «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A.» (ICS) con sede in Pavia, via Salvatore Maugeri;

Visto il decreto in data 15 giugno 2016 del Tribunale di Pavia, sezione fallimentare, di omologa del piano concordatario;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2016, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione nella disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione» per le sedi di Pavia, via S. Maugeri n. 10 - sede legale - e via Boezio n. 28, di Milano, via Camaldoli, di Montescano (Pavia), di Lissone (Monza-Brianza), di Tradate (Varese), di Castel Goffredo (Mantova), di Lumezzane (Brescia), di Telese Terme (Benevento), di Veruno (Novara) e di Cassano delle Murge (Bari);

Visto l'atto del 28 giugno 2016 sottoscritto dalla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, e dalla società benefit Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. di conferimento, con efficacia differita al 1° ottobre 2016, dell'azienda rappresentata dal complesso di attività, passività, contratti e rapporti giuridici in genere afferenti l'attività sanitaria e di ricerca e in generale l'attività commerciale esercitata presso le strutture ospedaliere e di laboratorio sanitaria;

Acquisita la richiesta di trasferimento, nella disciplina «medicina del lavoro e della riabilitazione» del 5 luglio 2016, della qualifica di IRCCS della Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione alla Newco «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A.»;

Considerato che al fine di non pregiudicare la continuità della prestazione dell'attività assistenziale e di ricerca da parte della newco ICS, occorre che il conferimento dell'azienda sanitaria da parte della Fondazione alla ICS avvenga contestualmente al trasferimento, da parte delle autorità regionali delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e degli accreditamenti e, da parte del Ministero della salute, del riconoscimento della qualifica di IRCCS, attualmente esistenti in capo alla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione;

Visto il decreto 18 luglio 2016 dell'ATS di Pavia avente ad oggetto il trasferimento con efficacia differita dal 1° ottobre 2016 delle autorizzazioni e accreditamenti relativi alle strutture site nella regione Lombardia e il decreto n. 7334 del 26 luglio 2016 della Regione Lombardia di presa atto e conseguente trasferimento a decorrere dal 1° ottobre 2016 della qualifica di Ente unico gestore da Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione in favore della società Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. tra l'altro, per le strutture sanitarie ad essa afferenti di Pavia, via S. Maugeri n. 10 e via Boezio

n. 28, di Milano, via Camaldoli, di Montescano (Pavia), di Lissone (Monza-Brianza), di Tradate (Varese), di Castel Goffredo (Mantova), di Lumezzane (Brescia);

Vista la determina dirigenziale della Regione Puglia n. 4 del 9 agosto 2016 avente ad oggetto il trasferimento con efficacia differita dal 1° ottobre 2016 delle autorizzazioni e accreditamenti dalla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, in favore della società Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. tra l'altro per la struttura sanitaria ad essa afferente di Cassano delle Murge, via Mercadante km 2;

Visti i provvedimenti dell'ASL Benevento n. 122776 del 1° settembre 2016 e n. 123217 del 2 settembre 2016 nonché il provvedimento del Comune di Telese Terme n. 5 del 12 settembre 2016 concernenti il trasferimento dei requisiti esistenti per l'esercizio dell'attività sanitaria da Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, in favore della società Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. per la struttura sanitaria ad essa afferente di Telese Terme, via Bagni Vecchi;

Vista la determinazione n. 542 del 15 settembre 2016 della Regione Piemonte di trasferimento della titolarità, a far data dal 1° ottobre 2016, degli atti autorizzativi, di accreditamento e di riconoscimento delle attività contrattuali in essere dalla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione, in favore della società Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A., tra l'altro, per la struttura sanitaria ad essa afferente di Veruno (Novara), via Revislate n. 13;

Vista la dichiarazione della Fondazione Salvatore Maugeri in merito al trasferimento in capo alla società Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. della titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Considerato che la società benefit Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. è titolare di tutte le dotazioni relative alle attività scientifiche e sanitarie svolte nelle sedi di Pavia, via S. Maugeri n. 10 e via Boezio n. 28, di Milano, via Camaldoli, di Montescano (Pavia), di Lissone (Monza-Brianza), di Tradate (Varese), di Castel Goffredo (Mantova), di Lumezzane (Brescia), di Telese Terme (Benevento), di Veruno (Novara) e di Cassano delle Murge (Bari);

Decreta:

1. Il carattere scientifico nella disciplina «medicina del lavoro e della riabilitazione» riconosciuto con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969 e da ultimo confermato con decreto ministeriale 29 settembre 2016 alla Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione per le sedi di Pavia, via S. Maugeri n. 10 - sede legale - e via Boezio n. 28, di Milano, via Camaldoli, di Montescano (Pavia), di Lissone (Monza-Brianza), di Tradate (Varese), di Castel Goffredo (Mantova), di Lumezzane (Brescia), di Telese Terme (Benevento), di Veruno (Novara) e di Cassano delle Murge (Bari) è trasferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016, alla società benifit «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A.» (ICS) istituto di diritto privato, per le suddette sedi.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A07543

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 agosto 2016.

Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del vice Capo di Gabinetto Vicario, con la quale si definisce attività meramente gestionale e pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la facoltà di individuare attività prioritarie di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica cui destinare l'interezza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di bilancio nonché il relativo *iter* procedurale;

Viste le risorse disponibili per la corrente annualità recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca»;

Considerata l'esigenza, in attuazione della normativa di riferimento, di conferire massima efficacia alle attività oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore attraverso le sotto indicate misure;

Ritenuto necessario individuare, nel particolare momento di congiuntura economica, specifiche priorità previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché i criteri e le modalità di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto individua le attività prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

2. Con il presente decreto vengono altresì determinate le modalità di presentazione dei progetti afferenti le attività prioritarie ed i relativi criteri di valutazione nonché il riparto dello stanziamento complessivo.

3. Ai fini del presente decreto per «attività prioritarie» si intendono le attività definite e individuate tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

Art. 2.

Attività prioritarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sul pertinente capitolo 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca», sono destinate alla realizzazione delle attività sottoindicate, individuate come prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca:

a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;

d) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia;

f) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

Art. 3.

Finanziamento

1. Per il finanziamento dei progetti relativi alle attività prioritarie previste dal precedente articolo, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 2.300.000,00 così ripartita:

attività prevista al punto *a)* dell'art. 2 euro 350.000,00;

attività prevista al punto *b)* dell'art. 2 euro 50.000,00;

attività prevista al punto *c)* dell'art. 2 euro 50.000,00;

attività prevista al punto *d)* dell'art. 2 euro 1.300.000,00;

attività prevista al punto *e)* dell'art. 2 euro 250.000,00;

attività prevista al punto *f)* dell'art. 2 euro 300.000,00.

Art. 4.

Modalità di presentazione dei progetti

1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le attività prioritarie individuate dal presente decreto devono presentare istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalità indicate nel presente articolo.

2. I progetti, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

3. I soggetti di cui al comma 1) del presente articolo che intendono presentare progetti per più attività prioritarie individuate dal presente decreto sono tenuti a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione soggettiva, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

4. Ciascun concorrente non potrà ottenere il finanziamento per più di una attività prioritaria; nel caso in cui un concorrente risultasse provvisoriamente assegnatario del finanziamento per più attività prioritarie, lo stesso dovrà indicare, nel termine di 7 giorni dalla relativa comunicazione, per quale di esse ha interesse a conseguire il finanziamento.

5. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazitne in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'attività prioritaria, riportando l'articolo e la lettera del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: «Progetto per le finalità di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1».

6. Ciascun plico deve essere indirizzato a «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV» - Via XX Settembre 20 - 00187 Roma.

7. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale - sito al II piano di via XX Settembre 20 - entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

L'orario di ricezione della segreteria è dalle ore 9,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

8. Il recapito del plico nei suindicati termini resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della istanza. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

9. Nel plico devono essere inserite tre buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

busta n. 1: documentazione amministrativa;

busta n. 2: proposta tecnica;

busta n. 3: proposta economica.

Art. 5.

Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:

a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;

b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonché l'attestazione che il progetto presentato non è già completato o in corso di realizzazione e/o già finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;

e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonché sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i - indicando la qualifica del sottoscrittore dell'ente proponente. La documentazione può essere sottoscritta anche dal «procuratore/i» del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle attestazioni di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconosci-

mento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera *tamquam non esset* e comporta l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 6.

Proposta tecnica

1. La busta n. 2 (proposta tecnica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti con l'indicazione dei

benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attività in funzione degli obiettivi;

d) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonché la divulgazione e il trasferimento dei risultati;

e) l'articolazione della gestione del programma (anche con riferimento alle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);

f) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;

g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto con indicazione della funzione e dell'impegno stimato nella realizzazione del progetto;

h) le attività precedentemente svolte e le competenze acquisite dai responsabili (*curriculum* professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);

i) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;

j) eventuali proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

2. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 7.

Proposta economica

1. La busta n. 3 (proposta economica) deve contenere:

a) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);

b) ulteriore documentazione allegata.

Art. 8.

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è demandata ad una Commissione nominata con specifico provvedimento dal direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 9.

Criteri di valutazione dei progetti

1. La commissione procede preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilità del progetto stesso.

2. La commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente comma, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:

qualità della proposta tecnica (massimo 70);

qualità della proposta economica (massimo 30).

3. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualità della proposta tecnica.

4. Per la valutazione della qualità della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:

Criterio	Sottocriterio	Punteggio massimo
1. Valutazione dell'impianto propositivo e delle finalità di lavoro	Dettagliata, chiara ed esaustiva descrizione dell'attività proposta nel progetto in relazione a quanto previsto dal presente decreto	10
	Coerenza, adeguatezza ed efficacia del progetto proposto in relazione agli obiettivi, ai risultati attesi ed ai possibili destinatari degli interventi	10
Totale criterio 1		20

2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto	Efficacia e concretezza della metodologia proposta per lo sviluppo e l'articolazione del progetto anche in relazione al livello di dettaglio proposto	10
	Efficacia, funzionalità e rispondenza agli obiettivi individuati degli strumenti e delle modalità di realizzazione, comunicazione e diffusione delle attività proposte in relazione ai risultati attesi	10
Totale criterio 2		20
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione	Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all'efficienza ed all'efficacia nell'assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate	10
	Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento alla coerenza della tempistica proposta con i risultati attesi e alla fattibilità dei tempi e delle fasi di realizzazione del progetto	10
Totale criterio 3		20
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti	Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi in termini di coerenza con il progetto e valore aggiunto per le finalità di sviluppo del settore	10
Totale criterio 4		10

Per ogni criterio, ciascun componente della commissione attribuirà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valori centesimali.

Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito:

Giudizio:

ottimo: coefficiente 1;

buono: coefficiente 0,75;

discreto: coefficiente 0,50;

sufficiente: coefficiente 0,25;

non adeguato: coefficiente 0.

I coefficienti, come sopra determinati in relazione a ciascun elemento di valutazione, saranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta tecnica risulterà dalla somma del punteggio relativo a tutti i criteri.

5. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:

massima efficacia delle attività previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;

innovatività delle attività progettuali;

ricaduta territoriale delle stesse;

coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi di sviluppo della politica comune della pesca nonché delle normative comunitarie;

competenza e professionalità dei soggetti coinvolti nei progetti.

6. Per la valutazione della qualità della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi è effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:

congruità e coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 15 punti);

dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti).

La commissione procederà alla determinazione dei coefficienti e all'attribuzione dei punteggi analogamente a quanto indicato per la proposta tecnica.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta economica risulterà dalla somma del punteggio relativo a tutti gli indicatori.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna proposta progettuale sarà dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

7. La commissione conclude i propri lavori individuando i progetti che hanno raggiunto il punteggio complessivo più alto per ogni singola attività prioritaria di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Stipula delle convenzioni

1. Le Convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, sono stipulate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 8, il punteggio complessivo più alto per singola attività prioritaria.

2. Le Convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attività previste, modalità e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalità di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attività, sanzioni e penalità applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilità di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.

3. La stipula delle Convenzioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.

4. La stipula delle Convenzioni è subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it.

Roma, 31 agosto 2016

Il direttore generale: RIGILLO

16A07572

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 13 ottobre 2016.

Rettifica del decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004 relativo all'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche al decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, e precisamente: il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4067 del 29 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 24125 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2011, n. 174; il decreto n. 37694 del 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 2011, n. 283 ed il decreto n. 3823 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2014, n. 41;

Vista la nota prot. n. 2016/13432/DR-TO del 6 ottobre 2016, con cui la Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha rappresentato la necessità di procedere alla rettifica del decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, relativamente all'esatto indirizzo di un immobile ivi individuato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatto e completo indirizzo dell'immobile individuato nel decreto n. 41257, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pagina 43, con il codice scheda NOX0002, sito in provincia di Novara, nel comune di Novara, corso Liberazione 87, CF, foglio 18, particella 241, sub 1 e 2, è il seguente:

provincia di Novara, comune di Arona, corso Liberazione n. 87.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2016

Il direttore: REGGI

16A07630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Modifiche allo statuto della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Con decreto 30 settembre 2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari proposte con deliberazione del consiglio di indirizzo del 5 agosto 2016, con atto notaio Mariellina Rosa Lenoci, in Bari, repertorio n. 12789, raccolta n. 4081.

16A07573

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014789/XVJ/CE/C dell'11 ottobre 2016, l'esplosivo ad uso civile di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione come sotto indicato:

denominazione esplosivo G3000 N oppure MB N;

numero certificato 0589.EXP.2538/15;

data certificato 8 febbraio 2016;

numero ONU 0161;

classe di rischio 1.3 C;

categoria P.S.

Per tale prodotto il dott. Pederzoli Paolo, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Baschieri & Pellagri S.p.A.» con stabilimento in Marano di Castenaso (Bologna) - Via del Frullo n. 26, ha prodotto l'attestato «CE del tipo» rilasciato dall'Organismo notificato «BAM» (Germania) su richiesta della ditta medesima. Da tale certificato risulta che l'esplosivo è prodotto presso lo stabilimento della società richiedente.

Il prodotto esplodente, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del produttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

16A07629

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1255, datato 22 settembre 2016, al Generale di Brigata Paolo Riccò, nato il 4 ottobre 1963 a Torino, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Sottocapo di Stato Maggiore Operativo del "Regional Command West", in un contesto ad alta intensità estremamente mutevole, grazie al suo ardito operato pianificava, coordinava e conduceva direttamente sul terreno, con tenacia e acume, l'intervento di molteplici assetti multinazionali e delle Forze di sicurezza afghane nel corso di numerose attività svolte nella vasta area di responsabilità. In particolare, durante le operazioni "Southern Blade" e "Devil's Elbow", con audace spirito d'iniziativa e spregiudicatezza, individuava efficaci e funzionali soluzioni, finalizzate a garantire la piena aderenza di tutti gli assetti impiegati, risultate risolutive per il contrasto alle proditorie azioni terroristiche, riscuotendo l'incondizionato plauso dei Comandi sovraordinati nazionali e internazionali». — Herat (Afghanistan), settembre 2013-febbraio 2014.

Con decreto ministeriale n. 1256, datato 22 settembre 2016, al Generale di Brigata Carlo Zontilli, nato il 26 marzo 1963 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Sottocapo di Stato Maggiore Supporto del "Regional Command West", in un contesto estremamente complesso e caratterizzato da una diffusa e subdola minaccia terroristica, si prodigava in ogni circostanza con elevatissima competenza, somma perizia e indomita abnegazione. In particolare, nel corso delle complesse operazioni di riposizionamento del contingente nazionale, attraverso l'individuazione di soluzioni altamente efficaci e audaci, garantiva con sacrificio personale una sagace, flessibile e sempre aderente pianificazione, partecipando attivamente sul terreno alla condotta delle rischiose attività tattiche di ripiegamento degli assetti, fornendo un contributo determinante per assicurare il passaggio del controllo del territorio alle Forze di sicurezza afghane e salvaguardando l'incolumità del personale della coalizione. Splendida figura di Ufficiale che ha elevato il prestigio dell'Esercito Italiano in ambito internazionale». — Herat (Afghanistan), settembre 2013-febbraio 2014.

16A07574

Concessione della medaglia d'argento al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 249, del 16 settembre 2016, al Capitano di Fregata Bruno Rocca, nato il 23 ottobre 1967 a Viareggio (Lucca), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Nell'ambito delle operazioni di recupero delle salme esterne al barcone di migranti affondato il 18 aprile 2015, metteva in luce splendide capacità organizzative, ferrea abnegazione e una innata capacità di comando, qualità che gli hanno permesso di affrontare le molteplici difficoltà che si sono presentate durante lo svolgimento delle attività. Elemento di riferimento per le operazioni subacquee, si prodigava senza risparmio nella pianificazione e nella fase esecutiva della missione, coordinando, in prima persona, tutte le risorse disponibili e giungendo così al buon esito dell'operazione di recupero. Pregevolissimo Ufficiale superiore che ha messo in luce qualità professionali non comuni, corroborate da un encomiabile spirito d'iniziativa e una brillante intraprendenza, peculiarità che hanno dato lustro e decoro al Gruppo Operativo Subacquei di Comsubin, alla Marina militare e all'Italia tutta". — Mediterraneo Centrale, giugno-dicembre 2015.

16A07575

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabo 100 mg/g» sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Estratto provvedimento n. 651 del 28 settembre 2016

Medicinale veterinario: FLIMABO 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Confezioni: A.I.C. n. 104483.

Titolare A.I.C.: KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0243/001/IB/004/G.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto:

l'aggiunta di una nuova confezione: Scatola contenente 4 flaconi in PP da 750 g - A.I.C. n. 104483084;

il periodo di validità del medicinale dopo prima apertura del flacone da 750 pari a 6 mesi.

La variazione sopra indicata comporta la modifica delle sezioni 4.9, 6.3, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

4.9 Posologia e via di somministrazione

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del flacone da 750 g in PP: 6 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

La sospensione che rimane nella busta dopo la prima apertura deve essere scartata.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

8 Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola contenente 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 104483019

Scatola contenente 5 buste da 100 g - A.I.C. n. 104483021

Scatola contenente 25 buste da 100 g - A.I.C. n. 104483033

Scatola contenente 2 buste da 20 g - A.I.C. n. 104483045

Scatola contenente 24 buste da 20 g - A.I.C. n. 104483058

Scatola contenente 2 buste da 50 g - A.I.C. n. 104483060

Scatola contenente 24 buste da 50 g - A.I.C. n. 104483072

Scatola contenente 4 flaconi in PP da 750 g - A.I.C. n. 104483084

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A07546

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin A»

Estratto provvedimento n. 638 del 22 settembre 2016

Medicinale veterinario MAMYZIN A.

Confezioni: A.I.C. n. 101117.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini, 8, 20139 Milano (MI).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA_{IN}, B:II.b.2.c.)2: Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Haupt Pharma Latina S.r.l - S.S. 156 Monti Lepini km 47,600 - 04100 Borgo San Michele - Latina Italy.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 472 del 19 luglio 2016 ad eccezione degli stampati allegati.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A07560

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Adaxio shampoo, Amodip, Efex, Modulis, Perlium Amoxival, Therios 300mg/750mg e Zodon».

Estratto provvedimento n. 644 del 26 agosto 2016

Medicinali veterinari;

ADAXIO SHAMPOO - A.I.C. n. 104684;

AMODIP - A.I.C. n. 104730;

EFEX - A.I.C. n. 104514;

MODULIS - A.I.C. n. 104707;

PERLIUM AMOXIVAL - A.I.C. n. 104080;

THERIOS 300mg/750mg - A.I.C. n. 104316;

ZODON - A.I.C. n. 104652.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Sante Animale S.A., 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, (France).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA, A.1: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Numero procedura europea: UK/V/xxxx/IA/113/G.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica dell'indirizzo della sede legale della società titolare dell'A.I.C.:

da: Sogeval S.A., 200 Avenue de Mayenne, Zone industrielle des Touches, 53000 Laval, (France)

a: Ceva Sante Animale S.A., 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, (France).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

La società deve apportare immediatamente agli stampati illustrativi interessati la modifica su indicata, fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A07561

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra rilasciata alla «Normatempo Italia S.r.l.», in Torino.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 30 settembre 2016 il seguente organismo:

Normatempo Italia Srl, corso Trapani, 25 - Torino.

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

16A07547

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «Inspecta S.r.l.», in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Inspecta Srl, corso Tassoni, 79/5 - Torino

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 settembre 2016.

16A07548

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «C&P Certificazioni S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

C&P Certificazioni Srl, via Arganini, 22 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 settembre 2016.

16A07549

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «Checks S.p.a.», in Villafranca di Verona.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: Checks spa, via Monte Baldo n. 10 - Villafranca di Verona.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 settembre 2016.

16A07550

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «V.S.G. snc», in Laterza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: V.S.G. snc, via Gramsci n. 7 - Laterza (BA).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 settembre 2016.

16A07551

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 33, prima e seconda colonna, i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono soppressi e, conseguentemente, i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, devono intendersi rispettivamente rinumerati 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

16A07695

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-248) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.